

"FAMIGLIA POINT APS"

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

- 1.1 È costituita l'Associazione denominata "FAMIGLIA POINT APS" configurandosi quale Associazione di Promozione Sociale (APS) qui di seguito detta "Associazione".
- 1.2 L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35, e segg. del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 1.3 L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Durata e Sede

- 2.1 L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o l'estinzione possono essere disposti ai sensi del presente statuto e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- 2.2 L'Associazione ha sede nel Comune di Roma (RM) in Via Merulana n. 134.
- 2.3 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del territorio comunale.
- 2.4 Con delibera da adottarsi a cura dell'Assemblea dell3 soci3 o del Consigli Direttivo si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie e operative sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 – Scopi e finalità

- 3.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associat3, loro familiar3 o di terz3, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dell3 associat3.
- 3.2 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dell3 volontar3 associat3:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 Legge 08 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro della lavorator3 e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti della consumator3 e della utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.3 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- 1) Valorizzare e sostenere la famiglia in tutte le sue sfaccettature. Tutelare la famiglia difendendone e promuovendone i diritti a livello culturale e sociale. Diffondere la conoscenza dell'istituto familiare; assumere la tutela della famiglia in ogni sede e presso ogni organo competente, facendosi carico dei bisogni nascenti dall'istituto stesso individuandone e sostenendone i diritti nella convivenza sociale, rappresentando le famiglie o categorie di esse presso Enti Pubblici o Privati; nonché nell'ambito del potere legislativo, al fine di rendere la famiglia un interlocutore essenziale nell'ambito dei procedi-menti legislativi e innovativi che la riguardano.
- 2) Sostenere la partecipazione attiva delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona;
- 3) organizzazione e svolgimento di attività di corsi e di iniziative di formazione e di riqualificazione (aggiornamento), interna e/o esterna, professionale e no, rivolta alla soci3 e non soci3, dipendenti e collaborator3;
- 4) formazione rivolta ad utenze speciali: comprendono le attività di formazione rivolta a specifiche utenze ricomprese nell'area dello svantaggio.

- 5) pubblicare, divulgare e distribuire studi, ricerche, informazioni, notizie, dati e documentazioni relativi alle attività di solidarietà e di cittadinanza attiva degli Enti del Terzo Settore e di altre organizzazioni espressione del capitale sociale del territorio attraverso la costituzione di centri di ricerca, studio e documentazione e l'organizzazione di conferenze, incontri, seminari, mostre e viaggi avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei;
- 6) costruire partenariati tra le associazioni, le organizzazioni, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i sistemi editoriali di informazione e comunicazione con metodologie di rete;
- 7) promuovere ogni strumento ed iniziativa atta a favorire la crescita di una cultura solidale e partecipativa delle e tra le APS, stimolando forme e fornendo procedure di partecipazione e di cittadinanza attiva da, con e per le APS, gli enti locali, la società civile responsabile e le singole persone;
- 8) offrire assistenza e consulenza per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività dedicate, nonché per la rendicontazione economica e sociale delle stesse, il monitoraggio e la valutazione;
- 9) fornire consulenze e realizzare iniziative nei campi giuridico, fiscale, amministrativo ed in particolare sostenere e realizzare iniziative per lo sviluppo, la formazione e la qualificazione del volontariato principalmente attraverso la sperimentazione di metodologie e la fornitura di beni e servizi ad alta sostenibilità ecologica e sociale.
- 10) svolgere, quale attività strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali, avvalendosi di sistemi totalmente o parzialmente informatici, attività di produzione e organizzazione di soggiorni e viaggi per via terrestre, marittima e aerea, per la proprii associati e dipendenti, nonché attività di intermediazione mediante vendita diretta alla proprii associati e dipendenti di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
- 11) Promuovere attività assistenziali atte a superare e rimuovere situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità;
- 12) Promuovere attività di servizi alla persona finalizzati al recupero e all'integrazione sociale, al superamento di condizioni di povertà ed emarginazione sociale;
- 13) Promuovere servizi a favore di persone anziane atte a favorire il loro benessere, l'autonomia e a sostenere il nucleo familiare;
- 14) Promuovere servizi di sollievo per affiancare le famiglie nell'accudimento delle persone bisognose;
- 15) Promuovere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:
 - ✓ rivolte alla giovani per il conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale;
 - ✓ rivolte alla lavoratori da riqualificare;
 - ✓ rivolte alle persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali persone;
 - ✓ rivolte alla volontari e alla lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati;

- ✓ rivolte a persone che intendano impegnarsi nelle attività degli ETS;
 - ✓ rivolte ad altri ETS o enti senza scopo di lucro;
 - ✓ svolte da ETS nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici;
 - ✓ svolte da ETS nelle materie di competenza di regioni ed enti locali e, in genere, nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con la PA.
- 16) promuovere attività culturali, artistiche e ricreative atte a sviluppare, integrare e intrattenere riguardanti le attività all'aria aperta, quelle di creazione manuale e artistica, quelle di spettacolo, di natura socio familiare, di lettura, di rilassamento di attività culturali anche partecipative, visite, audiovisive, attività legate a hobby e passatempo.
 - 17) promuovere la realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi in varie discipline artistiche e culturali, finalizzati al miglioramento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
 - 18) l'organizzazione di esposizioni, eventi, convegni, seminari e ogni altra attività riguardante l'arte e la cultura;
 - 19) attività editoriali quali libri, giornali, riviste e periodici anche in forma digitale;
 - 20) contribuire alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso eventi, pubblicazioni e attività di sensibilizzazione;
 - 21) promuovere attività atte a contrastare la privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni".
 - 22) promuovere attività mirate a conseguire il successo scolastico e formativo che rappresenta il concetto-chiave del nuovo modo di formare che mira a formare cittadini che siano in grado di gestire il proprio progetto di vita e che acquisiscano il gusto del fare e di realizzarsi nell'esperienza professionale.
 - 23) promuovere l'educazione alla legalità che ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza attraverso la diffusione della cultura dei valori civili e la consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.
 - 24) promuovere qualunque prestazione gratuita o semigratuita di beni o di servizi, che ha per scopo di recare aiuto e assistenza a persone bisognose;
 - 25) effettuare elargizione di beni o denaro a persone bisognose;
 - 26) promuovere atti di solidarietà che si concretizzino in un contributo economico anche periodico finalizzato alla sussistenza, frequenza scolastica, assistenza sanitaria o allo sviluppo economico di una persona o di un gruppo di persone
 - 27) promuovere attività di sostegno, anche duraturo nel tempo, finalizzate ad aiutare adulti e bambini a diventare indipendenti;

- 28) promuovere attività che favoriscano il recupero e la donazione di alimenti, prodotti medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti da devolvere ai fini di solidarietà sociale;
- 29) promuovere attività dirette a difesa dei diritti umani come diritti inalienabili della persona, ossia i diritti che devono essere riconosciuti a ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova;
- 30) promuovere attività dirette a tutelare i diritti civili, quei diritti fondamentali, inviolabili ed irrinunciabili riconosciuti a tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali;
- 31) promuovere attività dirette a tutelare i diritti sociali quali servizi erogati dalla PA al fine di garantire una rete di protezione sociale come l'istruzione, la sanità, le pensioni, la previdenza sociale e i servizi socioassistenziali;
- 32) promuovere attività per l'educazione al consumo e dirette alla tutela della salute, sicurezza, qualità dei prodotti e dei servizi;
- 33) promuovere attività finalizzate a realizzare l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi persona prescindendo dal genere, religione, convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale e politico;
- 34) promuovere attività di solidarietà come impegno etico / sociale a favore di terzi prendendosi cura della comunità e aiutando gli altri, in particolare le persone più vulnerabili e isolate;
- 35) Promuovere attività di banche del tempo, il sistema basato sullo scambio gratuito del tempo, in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e saperi.
- 36) Promuovere attività di gruppi di acquisto solidale GAS come acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

3.4 Tutte le attività di cui al presente articolo, potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

Art. 4 – Attività e Sviluppo associativo

- 4.1 L'Ente potrà collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.
- 4.2 L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipazione a bandi e gare, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni, accreditamenti con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

- 4.3 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo
- 4.4 L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con la sostenitrice e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 4.5 L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.
- 4.6 L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona della legale rappresentante protempore debitamente autorizzata secondo il vigente statuto associativo.
- 4.7 L'Associazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti può costituire o partecipare a consorzi, imprese sociali, associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo.

Art. 5 – Associati

- 5.1 Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura condividono in modo espresso gli scopi del presente statuto e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Le Soci possono essere persone fisiche ed è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti le soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Vigè il principio del voto singolo ex art 2538 c.c.. Le soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" partecipano all'elettorato attivo e passivo attraverso le loro rappresentanti.

- 5.2 Sono associati all'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, previa istruttoria, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa

annuale. Nella domanda di ammissione, l'interessatə dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

- 5.3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessatə e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro della associatə.
- 5.4 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessatə la quale, entro 30 dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà in occasione della prima riunione successiva.
- 5.5 La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera. Il mancato pagamento della stessa, entro i termini dettati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, comporta la perdita (decadenza) di qualifica dell'associatə.
- 5.6 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; la quota non è rivalutabile.
- 5.7 Può divenire "Sostenitorə" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione. Lə sostenitorə dell'Associazione hanno il diritto di essere informatə e di partecipare alla vita associativa e sono tenutə a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Lə sostenitorə non acquisiscono la qualifica di sociə.

Art. 6 – Diritti e Doveri degli associati

- 6.1 Tuttə lə associatə hanno uguali diritti e uguali doveri (obblighi) nei confronti dell'Associazione.
- 6.2 L'esercizio dei diritti di sociə e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.
- 6.3 Lə sociə dell'Associazione hanno il diritto di:

Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se maggiori di età; Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali; Essere informatə sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro della associatə; Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando il luogo dove avverrà l'esame, i tempi e le modalità.
- 6.4 Lə sociə dell'Associazione hanno il dovere di: Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione; Versare la quota associativa annualmente stabilita nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; Versare l'eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

Art. 7 – Perdita dello stato di associato

- 7.1 La qualifica di Socia si perde per decesso, recesso, esclusione e decadenza.
- 7.2 Decesso: il decesso non conferisce all'eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
- 7.3 Dimissioni: ogni associata può recedere il rapporto dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata dal ricevimento della comunicazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 7.4 Decadenza: la qualifica di socia decade per morosità, mancato pagamento della quota associativa nell'entità, nei termini e nelle modalità individuate dal Consiglio Direttivo.
- 7.5 Esclusione: l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento è comunicato all'associata dichiarata esclusa, la quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata alla Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione alla prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa.

- 7.6 Le associate che abbiano receduto o siano state escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

- 8.1 Gli organi e le cariche dell'Associazione sono:

- ❖ L'Assemblea delle Soci;
- ❖ Il Consiglio Direttivo;
- ❖ La Presidente;
- ❖ La Segretaria;
- ❖ La Tesoriera;
- ❖ L'Organo di controllo.

- 8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 – L'Assemblea delle Soci

- 9.1 L'Assemblea delle Soci è costituita da tutte le Soci iscritte all'Associazione. È il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto tutte le associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 9.2 Ogni associata ha diritto a un voto. Ciascun'associata può rappresentare sino a un massimo di tre associate, se il numero totale delle associate è inferiore a cinquecento, e di cinque associate

se il numero totale dell3 associat3 non è inferiore a cinquecento. A ogni rappresentante dei soci Altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” spetta un voto ed è ammesso l’esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso ente-socio.

9.3 In particolare, l’Assemblea in via ordinaria ha il compito di:

- 1) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e, se non demandato in seno al Consiglio direttivo stesso, le cariche di Presidenta, Vicepresidenta, Segretaria e Tesoriera e l’eventuale Organo di controllo;
- 2) Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- 3) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- 4) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
- 5) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) Deliberare sul ricorso dell’aspirante socia in merito al rifiuto della sua richiesta di ammissione, ai sensi del presente Statuto;
- 7) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associata interessata, ai sensi del presente Statuto;
- 8) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

9.4 L’assemblea in via straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 3) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.5 L’Assemblea deve essere convocata dall3 Presidenta, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata e per iscritto almeno un terzo dell3 associat3; in tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.6 Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione con mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco dei punti all’ordine del giorno da trattare.

9.7 L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito all3 Presidenta di accertare l’identità e la legittimazione dell3 intervenut3, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito alla intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- 9.8 L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione; in mancanza l'Assemblea è presieduta dalla Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo.
- 9.9 Spetta alla Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità della convocazione e il diritto di intervento all'Assemblea.
- 9.10 L'assemblea in via ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dell'associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dell'associati intervenuti o rappresentati.
- 9.11 Le deliberazioni dell'Assemblea in via ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto dell'astenuiti.
- 9.12 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre in prima convocazione la presenza di $\frac{3}{4}$ dell'associati e voto favorevole della maggioranza dell'presenti, in seconda convocazione la presenza di $\frac{1}{2}$ dell'associati e voto favorevole della maggioranza dell'presenti, in terza convocazione la presenza di $\frac{1}{10}$ dell'associati e voto favorevole della maggioranza dell'presenti, in quarta convocazione la presenza del 2% dell'associati e voto favorevole della maggioranza dell'presenti.
- 9.13 Per l'Assemblea straordinaria che delibera la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti dell'associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dell'associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dell'presenti.
- 9.14 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza con il voto favorevole di almeno tre quarti dell'associati aventi diritto.
- 9.15 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria verbalizzante. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segretaria dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dalla Presidente dell'assemblea, anche terza.
- 9.16 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti l'associati.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

- 10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. La maggioranza della amministratori è scelta tra l'associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dell'Associati.

- 10.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dell'Associazione in possesso del diritto di elettorato attivo. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, sempre in numero dispari.
- 10.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 10.4 Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare una o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi degli non eletti in ordine di preferenze, che dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui sono subentrati. In difetto degli non eletti la Presidente convoca l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.
- 10.5 Il Consiglio Direttivo designa al suo interno, se non nominati direttamente dall'assemblea, le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.
- 10.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dell'associazione, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 10.7 La convocazione è effettuata mediante comunicazione da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione con qualunque mezzo, anche tecnologico, idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora nonché l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.
- 10.8 In caso di difficoltà legate all'eventuale distanza fisica degli componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione e alla votazione eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.
- 10.9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente, oppure in sua mancanza, dalla Vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dalla Presidente.
- 10.10 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla Presidente e dalla Segretario.
- 10.11 Il Consiglio Direttivo ha poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- 10.12 Al Consiglio direttivo spetta inoltre:
- 1) Eleggere, al proprio interno, la Presidente, la Vicepresidente, quando non designati direttamente dall'Assemblea;

- 2) Assegnare tra la propria componenti, quando non designati direttamente dall'Assemblea, gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- 3) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- 4) predisporre le bozze di bilancio/rendiconto annuale ed eventuale bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- 5) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- 6) accogliere o respingere le domande di ammissione della Società;
- 7) deliberare sull'esclusione della associata;
- 8) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- 9) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche ad associata o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- 10) determinare le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
- 11) stabilire i criteri per i rimborsi alla volontaria e alla associata per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- 12) istituire comitati di lavoro e di esperti;
- 13) individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6;
- 14) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- 15) conferire deleghe e procure a terzi con specifici e più limitati poteri.

Art. 11 – Presidente e Vicepresidente

- 11.1 La Presidente è la rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. È anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Sottoscrive gli atti fondamentali dell'Associazione.
- 11.2 La Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 11.3 Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 11.4 La Presidente in particolare:
 - 1) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- 2) È delegata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compresi quelli aperti dalla responsabilità delle sedi operative locali su cui può operare autonomamente con firma disgiunta dalla responsabile locale; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi.
- 3) Alla Presidente compete, se non delegata, in via esclusiva la tenuta dei rapporti con gli enti, le associazioni e le istituzioni esterne.
- 4) In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 5) La Presidente può conferire delega a una o più consigliere sia per singoli atti che per categorie di atti.

11.5 La Presidente in caso di assenza o di impedimento o di cessazione, viene sostituita dalla Vicepresidente in tutte le sue funzioni.

Art. 12 – La Segretaria

12.1 La Segretaria affianca la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare:

- 1) Cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) Predispone e cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 3) Redige ed aggiorna i libri dei verbali nonché il libro della associazione;
- 4) Esplica qualsiasi altra funzione conferita per legge, dallo Statuto o affidata dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

Art. 13 – La Tesoriera

13.1 La Tesoriera affianca la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare:

- 1) Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili;
- 2) Predisporre il bilancio/rendiconto dell'Associazione.
- 3) Su delega della Presidente, provvedere alla liquidazione di pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi.

Art. 14 – Organo di Controllo

14.1 L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. La componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelta anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere dotata di adeguata professionalità e appartenente alle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 del Codice Civile.

14.2 L'Organo di controllo, ai sensi della normativa vigente in materia:

- 1) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- 2) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) La componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere all'amministratore notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5) Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 15 – Patrimonio e Risorse

15.1 Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

15.2 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
- 2) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- 3) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

15.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017, da:

- 1) Quote associative;
- 2) Erogazione liberali di associati e terzi;
- 3) Donazioni, legati, eredità e lasciti;
- 4) Entrate derivanti da oblazioni e dalle attività di raccolta fondi;
- 5) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
- 6) Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche e private, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) Contributi e sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione Europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
- 8) Provvidenze o finanziamenti previsti per le associazioni/organizzazioni di volontariato;
- 9) Attività di sponsorizzazione con aziende nazionali ed internazionali;
- 10) Rendite patrimoniali;

11) Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 177/2017.

12) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017

15.4 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Esercizio Finanziario e Contabile

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto ed eventualmente il bilancio/rendiconto preventivo.

16.3 Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

16.4 Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea. I bilanci di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci. La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

16.5 I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro i termini di legge.

Art. 17 – Libri Sociali

17.1 L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

1. Libro degli associati;
2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

17.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 – Risorse umane

18.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.2 Alle volontarie possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

18.3 La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è socia o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

18.4 Le volontarie possono essere anche non soci.

18.5 Le volontarie sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso la terza, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

18.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche della propria associata, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

18.7 In ogni caso il numero della lavoratrici impiegate nell'attività sarà entro i limiti dell'articolo 36 CTS, ovvero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero della volontarie o al cinque per cento del numero della associate entro i limiti.

Art. 19- Modifiche dello Statuto

19.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associate. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 20- Controversie

20.1 Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socia e l'esclusione da socia, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra la associata, tra questa e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra la componenti degli organi dell'associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute alla competenza di tre *probiviri* da designarsi tra professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; la terza sarà eletta dall'assemblea a tale scopo convocata su richiesta della due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. Le probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti- sarà inappellabile.

20.2 Qualora non vengano designati la probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.

Art. 21 – Scioglimento

21.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina una liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

21.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 –Norme di Rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more fluid and cursive, while the bottom signature is more structured and blocky.